

Cass., civ. sez. II, del 30 gennaio 2019, n. 2711

2. Il secondo motivo denuncia la violazione la falsa applicazione degli artt. 2, comma secondo, L. 89/2001, 6, par. 1 CEDU, 2727, 2056, 2057 e 2059 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. lamentando che, nei giudizi per equa riparazione, il danno non patrimoniale è in re ipsa e il danneggiato non ha altro onere che allegare e provare la durata del processo presupposto, competendo al Ministero la prova dell'insussistenza del pregiudizio. Quindi, in mancanza di prova contraria, il danno doveva considerarsi sussistente e la domanda doveva essere accolta.

Il motivo è infondato.

L'esecuzione è preordinata all'esclusivo interesse del titolare del credito, sicché l'esecutato - a differenza del contumace nell'ambito di un processo dichiarativo - è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. la pienezza della posizione di parte.

La peculiarità della posizione del debitore all'interno dell'esecuzione forzata comporta che la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve, di norma, un danno giusto e non è necessariamente percosso dagli effetti negativi di un'esecuzione di durata irragionevole (Cass. 8540/15; Cass. 23630/2015).

Può sussistere un suo interesse alla celere definizione della procedura solo qualora abbia svolto un ruolo in qualche misura attivo, non anche se abbia mantenuto una posizione di mera attesa della liquidazione dei beni pignorati (Cass. 17153/2013).

Per ottenere l'attribuzione dell'indennizzo occorre, quindi, la prova che l'attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori siano lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente (Cass. 14382/15).

Nel caso concreto è invece emerso che nessuna di tali circostanze era stata allegata e che anzi il ricorrente aveva tenuto un atteggiamento inerte, avendo proposto una richiesta di riduzione del pignoramento senza successivamente coltivarla e non aveva cooperato nell'individuazione catastale di taluni degli immobili staggiati, mostrando di non aver alcun interesse a che la procedura si esaurisse entro termini ragionevoli.

1. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 bis e 2, L. 89/2001, 6, 13 e 41 CEDU, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, lamentando che il decreto abbia erroneamente negato al debitore esecutato il diritto all'equa riparazione, la quale è invece accordata dalle norme interne e comunitarie a qualunque soggetto danneggiato dalle lungaggini del processo.

Il motivo è infondato poiché l'accesso ai benefici della L. 89/2001 non è stato escluso in assoluto e in virtù della qualità rivestita dal ricorrente nell'ambito dell'esecuzione forzata.

La Corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi regolatori elaborati da questa Corte, ha dato rilievo alla riscontrata insussistenza di un concreto interesse alla definizione dell'esecuzione in tempi ragionevoli, osservando che il **G** oltre a non svolgere alcuna attività volta a ridurre i tempi di liquidazione dell'attivo e di soddisfacimento dei creditori (mantenendo, anzi, un comportamento

inerte), aveva conservato il possesso degli immobili, traendo un concreto vantaggio dai tempi con cui la procedura era stata definita.

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese come da liquidazione in dispositivo.